

**CONTRIBUTI
UNIFICATO**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione III civile

in persona dei signori magistrati:

dott.ssa Maria Teresa MIRRA

dott. Angelo MARTINELLI

dott.ssa Edvige VERDE

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 733 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, posta in decisione all'udienza del 13.10.2017 e vertente

C.F. CPLNGL62M18D086P TRA

CAPALBO ANGELO, elett.te dom.to in Roma, presso lo studio dell'avv.to Alberto De Carolis, rappresentato e difeso dall'avv.to Stefano Tonachella del foro di Frosinone giusta procura a margine dell'atto di appello

APPELLANTE

Verde
~~GIANNI ANTONIO~~ E

SALIVAN, elett.te dom.to in Roma, presso lo studio dell'avv.to Cesare Zannetti, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione

~~FRANCESCO~~, elett.te dom.to in Frosinone, presso lo studio dell'avv.to ~~FRANCESCO~~, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado

~~FRANCESCO~~, elett.te dom.to in Roma, presso l'avv.to ~~FRANCESCO~~ (studio avv. ~~FRANCESCO~~), che li rappresenta e difende giusta procura a margine della rispettiva comparsa di costituzione

APPELLATI

OGGETTO: Appello avverso sentenza Tribunale di Frosinone n. 766/11

CONCLUSIONI: come da verbali e da rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Angelo Capalbo ha impugnato la sentenza citata in epigrafe, con la quale era stata respinta la domanda dallo stesso proposta, volta al conseguimento del risarcimento dei danni, asseritamente patiti a seguito delle espressioni lesive dell'onore e del decoro, profferite al suo indirizzo nel corso di riunioni del Consiglio comunale di Ripi, presso il quale aveva svolto le funzioni di segretario comunale, ed in altre occasioni.

L'appello è affidato a due motivi: "1. *Errata valutazione delle risultanze istruttorie e degli effetti connessi*"; "2. *Contraddittorietà/illogicità della motivazione*".

Si sono costituiti tutti gli appellati, che hanno concluso per il rigetto dell'appello.

La causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 13.10.2017 con assegnazione dei termini di legge ex artt. 190 e 352 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, revocata la dichiarazione di contumacia di ~~Ciuffano~~ ~~_____~~ il quale si è costituito all'udienza del 13.10.2017, fissata per la precisazione delle conclusioni.

L'appellante ha lamentato che le valutazioni del Tribunale circa la mancanza di rassicurante prova dei fatti asseritamente offensivi e circa il difetto di certezza del nesso causale tra i riferiti episodi ed il malore accusato da esso esponente non avrebbero tenuto conto di quanto risultante dalla compiuta istruttoria, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dai convenuti, in parte di portata confessoria ed in parte inverosimili quanto alla ricostruzione dell'evento.

Occorre premettere che il compendio istruttorio offre il quadro dell'atmosfera nella quale si svolgevano le assemblee del consiglio comunale, caratterizzate da concitazione, accese discussioni e tensioni, nel corso delle quali, peraltro, i consiglieri dell'opposizione ebbero un diverbio con il segretario comunale (v. testimonianza _____), al quale contestavano la collocazione tra i banchi della maggioranza, accanto al sindaco (circostanza sulla quale non sono state sollevate obiezioni se non per i toni che le parti contendenti ritengono avesse assunto tale contestazione: per l'appellante con espressioni offensive, per gli appellati di mero invito al sindaco di far acquisire al segretario una posizione logistica "equidistante" dalle compagini politiche avversarie).

L'irrelevanza di tale questione (anche rispetto alla verosimile importanza dei punti all'ordine del giorno, dimostrata dalla folta platea di cittadini, che assisteva alle sedute), che meritava la trattazione in altra sede e con i mezzi previsti dal regolamento, costituisce elemento significativo, unitamente alle altre evidenze istruttorie (ancorché i testi avessero ingenerato, nelle poco verosimili dichiarazioni di non ricordare specificamente gli episodi descritti dal dott. Capalbo, la supposizione della loro intenzione di non "far danno" a nessuno e di mantenere buoni rapporti con i loro concittadini, all'epoca consiglieri comunali) per ritenere la veridicità di alcuni fatti, che l'appellante ha ritenuto di portata offensiva.

Intanto, il clima delle sedute consiliari prima descritto porta ad escludere la sussistenza di un dibattito ordinato, pacato e civile (che si era concluso, peraltro, in un caso anche con l'abbandono della seduta consiliare) con conseguente espressione di un linguaggio proprio degli animi accesi e veementi, onde è difficile asseverare che: -in luogo del termine "scribacchino" sia stato adoperato dall'appellato ~~_____~~ quello più ricercato di "scriba"; -invece di apostrofare il segretario con la frase "segretario, lei deve stare zitto" sia stata usata, con linguaggio più immediato, quella di "segretario stia zitto", confermata anche testimonialmente, come evidenziato anche dal primo giudice; -ai fini di far rilevare l'inesattezza di alcune verbalizzazioni della seduta precedente, si fosse profferita la parola "falso" invece di contestare verbalmente "incongruenze", come sostenuto dall'appellato ~~_____~~; -nessuno tra gli appellati non si fosse avveduto del malore, da cui era stato colpito il Segretario durante l'adunanza del 27.11.2004, a seguito dell'episodio testé richiamato.

Occorre, dunque, stabilire se tali episodi integrino gli elementi della lesione al decoro ed alla dignità della persona.

Ritiene la Corte, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, che alla fattispecie non sia applicabile la scriminante di cui all'art. 51 c.p., poiché, avuto riguardo alla posizione ed alle funzioni istituzionali del Segretario comunale, che, evidentemente, non partecipa alla "competizione politica", le espressioni rivolte alla sua persona non possono essere ricondotte in tale ambito, laddove, invece, si ritiene la prevalenza della libertà di parola e di critica rispetto ad altri diritti costituzionalmente tutelati.

A tale proposito, è risultata generica l'allegazione degli appellati circa l'atteggiamento di favore, asseritamente manifestato dall'appellante nei confronti della maggioranza del consiglio comunale a scapito dell'opposizione (in ciò violando i suoi doveri di imparzialità e correttezza) nel "coadiuvare" il primo gruppo con il

“suggerire o bisbigliare a bassa voce al sindaco e agli assessori di maggioranza le risposte e/o gli <aiutini> quando questi durante il dibattito consiliare si trovavano in difficoltà”, non essendo stato specificato in cosa consistessero o cosa riguardassero tali suggerimenti, diversi da quelli più propriamente aventi ad oggetto il ruolo specifico di natura amministrativa del Segretario comunale, di tal che, proprio per tale sua funzione, non avrebbe dovuto destare alcuno sconcerto o disapprovazione la sua collocazione accanto al Sindaco a scopo di espletare l’incarico consultivo oltre che di assistenza e di coordinamento che gli competeva.

Né può essere invocata la scriminante “dell’esercizio del diritto di chiedere la rettifica del verbale” o la “causa di giustificazione della reazione agli atti arbitrari del p.u.”, come prospettato dagli appellati [redacted], poiché, quanto al primo profilo, ciò che viene in discussione non è la richiesta, in se stessa legittima, bensi le sue modalità e la qualificazione come falsa della verbalizzazione e, quanto al secondo, (a prescindere dal fatto che eventuali atti arbitrari avrebbero potuto e dovuto essere denunciati in altra sede e con gli strumenti opportuni) va rilevato che la verbalizzazione stessa più che non corrispondere alla realtà dei fatti, costituiva una inesattezza solo apparente, posto che a chiusura del verbale n. 38 del 24 settembre 2004 si dava atto che i consiglieri di opposizione non avevano partecipato alla votazione.

In ogni caso, la denunciata inesattezza o erroneità non giustificava l’accusa di falso rivolta dal consigliere [redacted] al Segretario, al quale, come emerge dal verbale della seduta straordinaria del 15.2.2005 in atti (sottoscritto dal solo presidente dell’assemblea per il malore da cui era stato colto il dott. Capalbo), furono altresì rivolte nell’ambito della discussione su tale tema e riferite all’accusa di falso, dal consigliere [redacted], espressioni di chiaro discredito professionale (“A riguardo dell’attività compiuta dal segretario comunale, si augura che nel futuro il prossimo segretario che succederà riesca a fare meglio di quello attuale”).

Essendo, quindi, indubbia la portata denigratoria delle frasi e delle apostrofazioni come sopra riportate e la loro incontrovertibile potenzialità dannosa nonché, data la consequenzialità tra la pronuncia delle richiamate espressioni offensive ed il malore del dott. Capalbo, la sussistenza del nesso causale (secondo la regola del “più probabile che non”) tra le due evenienze, l’appello va accolto, non assumendo nel presente giudizio alcuna ripercussione favorevole agli appellati [redacted]. Per l’esito dei procedimenti penali, cui gli stessi furono sottoposti.

Infatti, quanto al primo (imputato del reato di ingiuria “perché offendeva

l'onore e il decoro di Capalbo Angelo, Segretario comunale presso il Comune di Ripi (FR), apostrofandolo in presenza di lui, con il seguente epiteto: <Omertoso>. Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale e a causa dell'adempimento delle sue funzioni"), la sentenza di proscioglimento ai sensi del III comma dell'art. 34 della legge n. 274/2000, istitutiva del giudice di pace ("Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono"), pronunciata sulla scorta dell'opinamento del giudicante che la mancata presentazione della parte offesa a due udienze integrasse l'ipotesi della non opposizione, reca la chiara espressione della sussistenza del fatto, avendo lo stesso giudice valutato che "il grado di colpevolezza [andasse] inquadrato nella dinamica di un'accesa discussione politica" (ambito che questa Corte ha, come prima evidenziato, escluso), così asseverando l'effettività del comportamento denunciato da Angelo Capalbo; quanto al secondo, va annotato che solo la sentenza irrevocabile di assoluzione per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima (non anche "perché il fatto non costituisce reato"), pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno.

Poiché l'ammontare del risarcimento va determinato in via necessariamente equitativa, apprezzate la qualità delle parti con particolare riferimento alla funzione pubblica del segretario comunale ed il grado di offensività delle espressioni profferite dagli appellati (da considerarsi di pari gravità, poiché inserite in un medesimo contesto e originate dalla medesima situazione), si reputa consona al ristoro del danno la somma all'attualità di € 5.000,00 a carico di ciascun appellato, comprensiva di rivalutazione, somma da maggiorarsi di interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella controversia in grado di appello, instaurata da Angelo Capalbo nei confronti di ~~Luca Satrio Giudice~~, avente ad oggetto impugnazione avverso la sentenza n. 766/2011 del Tribunale di Frosinone così provvede:

- revoca la dichiarazione di contumacia di ~~Luca Satrio~~;
- in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'appellata sentenza, condanna gli

appellati al pagamento, in favore di Angelo Capalbo, della omnicomprensiva somma di € 5.000,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda;

-condanna, altresì, ~~Emmanuel Dentoni~~ alla rifusione, in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per ciascuno di essi e per ciascun grado in € 2.600,00 per onorari oltre accessori come per legge e spese generali e in € 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2018

IL PRESIDENTE

Not. Lima

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Not. Val

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
d.ssa Emanuela DENTONI

[Signature]

Depositato in Cancelleria



Roma, li 05 APR. 2019
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
d.ssa Emanuela Dentoni